



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/15230/C2

Venezia, 20 novembre 2014

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali **LORO SEDI**

Ai Dirigenti Scolastici Scuole e istituto di ogni ordine e grado LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS. **LORO SEDI**

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2015

Riformulazione art. 10, comma 1, del C.I.R. sottoscritto l'11.11.2014.

Ad integrazione della nota prot. 14932 ed a seguito di quesiti pervenuti, si ritiene opportuno **riformulare il comma 1 dell'art. 10, del C.I.R.** sottoscritto in data 11.11.2014, che viene integrato con la precisazione relativa al numero di ore fruibili dai frequentanti i corsi **TFA** (secondo ciclo) nonché con il numero di ore fruibili dai frequentanti i corsi **PAS**, nella misura già prevista nell'accordo integrativo sottoscritto in data 26.2.2014.

Il comma 1 del predetto art. 10 deve pertanto intendersi così riformulato:

<u>ART . 10</u> (Durata e modalità di fruizione dei permessi)

- 1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:
- di **150** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
- di **125** ore al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ad orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
- di **75** ore annue individuali al personale ammesso alla frequenza della <u>seconda annualità</u> dei **PAS** (a.a. 2014/15) o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra
- di **40** ore annue individuali al personale ammesso alla frequenza della <u>terza annualità</u> dei **PAS** (a.a. 2015/16 ottobre-novembre-dicembre 2015) o in proporzione per gli aspiranti con orario inferiore a cattedra

- di 40 ore per i frequentanti i corsi PAS erogati in modalità telematica;
- di 75 ore annue individuali al personale ammesso alla frequenza dei corsi TFA (secondo ciclo a.a. 2014/15) <u>o in proporzione</u> per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra"
- di **75** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio <u>o in proporzione</u> per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a <u>corsi di laurea in regime di part-time</u>;
- di **15** ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, ad orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere <u>esami singoli</u> ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso.
- di **30** ore per tutti **gli altri** corsi erogati on line.

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse <u>devono essere coincidenti con l'orario di servizio</u>, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Rimane invariata la formulazione dei commi da 2 a 14 del citato art. 10.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE f.to Rita Marcomini